

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “SALVIAMO IL CENTRO DI VOBARNO”

L'Associazione non riconosciuta in oggetto è retta dalle norme statutarie di seguito esposte e, per quanto non contemplato nel presente statuto, è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia associativa.

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

L'associazione è denominata Associazione Culturale “**SALVIAMO IL CENTRO DI VOBARNO**” ed ha sede a Vobarno (BS) in Via Garibaldi n. 13.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 2 – SCOPI

L'associazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, naturalistiche, turistiche ed enogastronomiche del territorio su cui insiste.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) organizzare conferenze, dibattiti, seminari, mostre, concerti ed eventi musicali in genere, spettacoli pubblici, escursioni, fiere enogastronomiche e di altro genere, finalizzati alla promozione del paese di Vobarno e della Valsabbia;
- b) promuovere ogni iniziativa volta a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale del Comune di Vobarno del circondario;
- c) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati alla educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative atte a coinvolgere delle varie componenti della comunità locale, finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero);

- istituire corsi di aggiornamento e di perfezionamento, pratici e teorici finalizzati a valorizzare la cultura locale e la promozione sociale in genere.

L'associazione non ha scopi di lucro e è apolitica.

Gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti nella promozione di attività culturali, artistiche e/o di promozione sociale del territorio e dei suoi abitanti.

ART. 3 – FUNZIONAMENTO

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto). Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà

possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 4 – APOLITICITÀ

L'associazione non ha alcun fine od intento politico.

ART. 5 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 6 – SOCI

Ricoprono la qualifica di soci tutti coloro che presentano domanda al Consiglio Direttivo e sono in regola con l'eventuale pagamento della tessera sociale. L'elenco dei soci è tenuto in un apposito registro costantemente aggiornato da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo e sempre disponibile presso la sede sociale per essere consultato da parte dei soci.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale ed hanno validità annuale.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

a) La qualifica di associato potrà venir meno:

- per decesso, qualora la quota non sia trasferita a causa di morte ad eredi;
- per recesso, che potrà essere comunicato in forma libera;
- per decadenza;
- per delibera di esclusione;
- per indisciplina od indegnità accertate;

Il recesso si verifica quando l'associato presenta le dimissioni da socio; la decadenza si verifica allorché il socio non rinnova l'adesione versando la prescritta quota associativa annuale.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia commesso delle infrazioni allo statuto o al regolamento, o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I provvedimenti sono presi dal Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Presidente Onorario;

Tutte le cariche previste hanno la durata di cinque anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche stesse.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti le attività sociali ad essa sottoposte. Ogni socio maggiorenne in regola con il versamento delle quote che risulti iscritto da almeno

novanta giorni nel libro dei soci ha diritto di partecipare all'assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo.

E' ammesso il diritto di voto per delega da conferirsi ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

ART. 11 – MATERIE DEMANDATE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:

- a) Nomina del Consiglio Direttivo;
- b) Esamina ed approva, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e quello preventivo;
- c) Esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Modifica lo statuto associativo ed il regolamento;
- e) Delibera lo scioglimento dell'associazione.

ART. 12 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'esame e l'approvazione del rendiconto economico - finanziario annuale consuntivo e quello preventivo; l'assemblea può svolgersi presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede sociale da effettuarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

ART. 13 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati maggiorenni con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione che devono essere approvate con il consenso del 50% più uno degli associati. Le delibere prese con la prescritta maggioranza vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Il contenuto delle deliberazioni assembleari ed il rendiconto economico-finanziario annuale saranno resi noti agli Associati mediante pubblica esposizione nei locali di entrata della sede sociale.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, è eletto dall'Assemblea degli Associati scegliendo i nominativi tra gli associati iscritti.

Gli Associati per essere eletti dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- avere la maggiore età;

- avere la fedina penale pulita;
- essere in regola con il versamento della quota sociale;
- non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni aventi ad oggetto attività analoghe a quelle dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri entro otto giorni dalla data stabilita per il Consiglio stesso mediante lettera raccomandata, messaggio telefax o e-mail.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito libro sociale e sottoscritti dal segretario e dal Presidente o, in mancanza, da un altro Consigliere.

ART. 15 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, tra i membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa.

Egli è vincolato dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.

ART. 16 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri e, così come il Presidente, ha potere di firma disgiunta.

ART. 17 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di eleggere un Presidente Onorario che non ha alcun potere gestionale, di amministrazione o di firma, definendone nel contempo eventuali specifiche funzioni all'interno dell'Associazione.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO ANNUALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. L'associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio secondo le disposizioni del presente statuto.

ART. 19 – FONDO DI DOTAZIONE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

E' fatto tassativo divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alle art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

55ART. 21 – CONTROVERSIE

Ogni controversia tra gli Associati e l'Associazione è sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo.

Letto, sottoscritto e confermato in Vobarno il